

Giuseppe De Marzo

La sorte delle statuizioni civilistiche dopo il d.leg. n. 7 del 2016

I. I temi aperti dai recenti interventi normativi in materia di abrogazione e depenalizzazione dei reati sono numerosi.

Una delle questioni di non agevole soluzione è rappresentata dalla sorte delle statuizioni civilistiche nei giudizi di impugnazione.

Con l'ordinanza 9 febbraio 2016, n. 7215, pur destinata ad non avere concreto seguito, dal momento che il Primo Presidente della S.C. ha, nel frattempo, provveduto alla restituzione degli atti, ai sensi dell'art. 618, cod. proc. pen. e dell'art. 172, disp. att. cod. proc. pen., la Corte di Cassazione ha operato un avanzato sforzo di riflessione sulle conseguenze derivanti dalla scelta del legislatore di distinguere formalmente un gruppo di reati abrogati, ma, a determinate condizioni, assoggettati ad una c.d. sanzione pecuniaria civile (art. 4 del d.leg. n. 7 del 2016), da un altro gruppo di fattispecie oggetto di depenalizzazione e riconfigurate in termini di illecito amministrativo (d.leg. n. 8 del 2016).

La Corte dà atto, infatti, per un verso, della soluzione interpretativa che conduce a travolgere le statuizioni civilistiche e, per altro verso, della possibilità di qualificare, in termini sostanziali, la sanzione pecuniaria civile delineata dall'art. 4 del d.leg. n. 7 del 2016 in termini punitivi tali da consentire di individuare anche nell'intervento abrogativo che riguarda gli illeciti di cui al citato art. 4 una depenalizzazione, che aprirebbe le porte all'applicazione analogica del meccanismo delineato dall'art. 9 del d.leg. n. 8 del 2016 e del principio del quale è espressione l'art. 578, cod. proc. pen.

II. L'ordinanza n. 7125 del 2016 suggestivamente coglie, sul piano sostanziale, una affinità delle due soluzioni, una volta rilevato che la c.d. sanzione pecuniaria civile può definirsi tale solo in quanto destinata ad essere irrogata con l'applicazione delle regole del codice di procedura

civile, come si dirà meglio infra, concretandosi in una sanzione di carattere pubblicistico.

Pure, la prospettiva di un'applicazione analogica, nel caso di *abolitio criminis* disciplinato dal d.leg. n. 7 del 2016, dell'art. 9, comma 3°, del d.lgs n. 8 del 2016, che utilizza lo schema dell'art. 578, cod. proc. pen., adattandolo alle ipotesi di depenalizzazione, *de iure condito*, pare collidere con il fatto che l'art. 12, comma 1° del d.leg. n. 7 prevede, altresì, il potere – dovere del giudice di applicare le cd. sanzioni pecuniarie civili ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, con il solo limite della irrevocabilità della decisione penale.

Ne discende che, si applicasse l'art. 9, comma 3°, secondo periodo del d.leg. n. 8 del 2016 anche nei procedimenti aventi ad oggetto reati abrogati dal d.leg. n. 7 e rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 dello stesso d.leg., si imporrebbe anche alla Corte di Cassazione, quale giudice dell'impugnazione, di compiere valutazioni di merito, alla stregua dei criteri di cui all'art. 5 del d.leg. n. 7, sulla base di elementi fattuali che le parti avrebbero diritto di prospettare al giudice, in quanto rimasti estranei al contraddittorio nel processo penale (si pensi all'arricchimento del soggetto responsabile o alle condizioni economiche dell'agente).

E se è vero che la destinazione delle sanzioni civili alla Cassa delle Ammende (art. 10 d.leg. n. 7 del 2016) esclude che possa essere la parte civile a dolersi di una incompleta istruttoria, è però anche vero che la lesione del diritto di difesa potrebbe essere lamentata dall'imputato che, nel corso del processo di merito, non aveva alcun interesse a contraddire su profili – come il suo arricchimento o le sue condizioni economiche – irrilevanti, all'epoca, ai fini della decisione.

La soluzione che sembra imposta dal silenzio del legislatore, allora, ossia quella della generale caducazione delle statuizioni civilistiche, per effetto dell'abrogazione del reato oggetto del procedimento, lascia aperta la questione della violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma secondo, Cost.), in quanto, per i procedimenti in corso, costringe la parte civile a promuovere un nuovo processo nel quale far valere le proprie pretese.

E, tuttavia, il carattere transitorio dell'inconveniente e la sua riconducibilità all'alea alla quale si espone il danneggiato che scelga di esercitare l'azione civile nel processo penale (si veda, di recente, Corte cost. 29 gennaio 2016, n. 12) rendono non agevolmente percorribile la strada dell'incidente di costituzionalità.

Resta il punto problematico delle spese sopportate dalla parte civile nel processo penale, che, in altri casi, il legislatore affronta (ad es., art. 444,

comma 2°, cod. proc. pen.), ponendo un problema di ragionevolezza della disparità di trattamento nel caso che ci occupa.

L'alternativa sarebbe ipotizzare una liquidazione successiva – quale componente del danno – da parte del giudice civile successivamente adito.

Certo si avvertono delle criticità rispetto al sistema, che si ispira al principio della liquidazione da parte del giudice del processo al quale le spese si riferiscono, e comunque poco lineare anche sul piano dogmatico, inoltre non si tratta di un pregiudizio riconducibile alla condotta colpevole dell'autore dell'illecito.

III. Una soluzione alternativa astrattamente prospettabile potrebbe essere quella – anch'essa menzionata dall'ordinanza in rassegna – di valorizzare direttamente l'art. 578, cod. proc. pen., considerando l'autonomia dell'azione civile innestata nel processo penale e il principio generale del *tempus regit actum*, al fine di sottrarla alle conseguenze derivanti dall'abrogazione del reato.

Siffatta ricostruzione, tuttavia, ripropone le questioni legate all'applicazione della c.d. sanzione pecuniaria civile. Peraltro, qualora dovesse accompagnarsi alla prospettiva di non irrogarla, nella fase transitoria, finirebbe per entrare in rotta di collisione con il citato art. 12, comma 1°, d.leg. n. 7 del 2016.

IV. Tuttavia, in un caso almeno deve ritenersi che il giudice dell'impugnazione, nonostante l'abrogazione della fattispecie, conservi il potere di esaminare le doglianze della parte civile. Si tratta dell'ipotesi delineata dall'art. 576, cod. proc. pen.

Le conclusioni indicate nel par. I, infatti, come, del resto, emerge sistematicamente dall'analisi dell'art. 9, comma 3° del d.leg. n. 8 del 2016, assumono significato solo nel caso di sentenza di condanna.

Invero, il principio generale che emerge dall'art. 538, cod. proc. pen. incontra una deroga, in primo luogo, nell'ipotesi prevista dall'art. 578, cod. proc. pen., per il caso in cui il reato sia estinto per amnistia o prescrizione.

Ne discende che, invece, la remissione di querela intervenuta nel giudizio di cassazione travolge le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935). Incidentalmente, può rilevarsi che, per questa ragione, nel caso di remissione di querela intervenuta all'interno di un procedimento penale che registri la costituzione di parte civile rispetto

a reato abrogato, la Corte di Cassazione potrebbe, senz'altro, annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto come reato, senza occuparsi delle statuizioni civilistiche, che sarebbero comunque destinate a cadere.

Una seconda deroga si rinviene nell'ipotesi contemplata dall'art. 576, comma 1°, del codice di rito, che lascia impregiudicata la facoltà di impugnazione della parte civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.

Tale soluzione si impone perché, dovendo essere unitario il regime concernente le sentenze di proscioglimento – giacché unitaria è la loro considerazione nell'art. 576, cod. proc. pen. –, non è conforme al sistema che la parte civile sia privata del diritto di impugnare una sentenza sfavorevole, che, almeno nei casi di cui all'art. 652, cod. proc. pen., finisce per pregiudicare il successivo, autonomo esercizio dell'azione civile.

E ciò senza dire del diritto, riconosciuto dall'art. 111, comma settimo, Cost., di proporre ricorso per cassazione contro tutte le sentenze.

Ci pare, pertanto, che ad identiche conclusioni debba pervenirsi, atteso il tenore letterale del citato art. 576, cod. proc. pen., anche nelle ipotesi in cui si dovesse ritenere che la sentenza di proscioglimento non ha efficacia vincolante nel processo civile (come, secondo l'orientamento espresso da Sez. 5, n. 11090 del 07/01/2015, Decarli, Rv. 263037, accadrebbe nell'ipotesi di non punibilità ai sensi dell'art. 599, cod. pen.).

V. Al fine di saggiare la tenuta della proposta ricostruttiva, occorre esaminare i possibili sviluppi processuali conseguenti all'eventuale accoglimento del ricorso della parte civile.

A) Per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, in caso di accoglimento del ricorso della parte civile (in caso di inammissibilità o di rigetto non si prospetta alcuna questione applicativa), verrà in questione l'art. 622, cod. proc. pen. e sarà il giudice civile competente per valore in grado di appello a decidere sulle questioni civilistiche, rimanendo escluso, atteso il proscioglimento dell'imputato (e in assenza di impugnazione del P.M., ossia a fronte della irrevocabilità della decisione assolutoria: art. 12, comma 1°, d.leg. n. 7 del 2016), che possa farsi luogo all'applicazione delle cc.dd. sanzioni pecuniarie civili, non essendo evidentemente ammissibile che l'intervenuta abrogazione del reato possa comportare, sul versante sanzionatorio, conseguenze peggiorative per l'imputato assolto in via definitiva.

Una diversa soluzione, rappresentata dal mero annullamento senza

rinvio della sentenza, al fine di rimuovere la decisione che, ove divenuta irrevocabile, pregiudicherebbe irrimediabilmente la posizione della parte civile che ha ragione, non appare coerente né con il disposto dell'art. 576, comma 1°, sopra citato, che espressamente mantiene fermo il potere di decidere sulle domande civilistiche del giudice penale, pur in caso di proscioglimento, né con il generale tenore dell'art. 622 del codice di rito, né con le esigenze di deflazione del contenzioso e di ragionevole durata dei processi, in quanto finisce per costringere la parte civile che ha ragione a partire nuovamente dal primo grado di giudizio.

B) Nei procedimenti pendenti in appello, in caso di accoglimento del gravame (infatti, l'eventuale rigetto non pone alcun problema poiché si ricade, in caso di ricorso per cassazione, nell'ipotesi di cui sopra), il giudice pronuncerà ai soli effetti civili, con esclusione di qualunque applicazione di sanzioni pecuniarie civili per le ragioni di cui sopra.

A quest'ultimo riguardo, una diversa soluzione non pare si possa prospettare nei casi, eccezionali, in cui la parte civile sia legittimata a proporre impugnazione anche agli effetti penali (ed es., il ricorrente che abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 21 d.leg. n. 274 del 2000: art. 38, comma 1°, d.leg. n. 274 del 2000), giacché, in tale ipotesi, per effetto dell'intervenuta abrogazione, si deve ritenere l'impugnazione circoscritta agli effetti civili e ricondotta nell'alveo della generale previsione di cui all'art. 576, cod. proc. pen.

La possibilità che il giudice penale d'appello possa applicare le sanzioni pecuniarie civili sembra infatti esclusa dalla evidente *voluntas legis* che scaturisce, come si è sopra sottolineato, dalla generale applicazione delle regole del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 8, comma 4°, d.leg. n. 7 del 2016.

Abstract

Sono trattati alcuni aspetti dell'intreccio tra procedimento penale pendente e processo civile instaurato a seguito del recente intervento normativo in materia di abrogazione e depenalizzazione dei reati (d.leg. 7/2016).

